CONTRATTO QUADRO
PER LA CESSIONE DELLE PATATE DA CONSUMO FRESCO
per le campagne 2023/2024 - 2024/2025 – 2025/2026

Premesso che:

- *la produzione della patata* costituisce un importante tassello dell'economia agroalimentare dell'Emilia-Romagna;
- il settore risente delle forti difficoltà del mercato e della situazione economica generale, registrando una tendenza alla riduzione delle superfici;
- ogni parte firmataria rappresenta un anello fondamentale della filiera di riferimento, concorrendo alla sua crescita e valorizzazione;
- è fondamentale lo sforzo congiunto ed il coinvolgimento di tutta la filiera nel rafforzare gli strumenti più importanti di carattere strategico: la ricerca (sia nella fase di coltivazione che in post-raccolta), l'assistenza tecnica per migliorare la qualità e la conservazione del prodotto, la programmazione delle produzioni;

le corrette relazioni all'interno della filiera ed il rafforzamento delle collaborazioni esistenti è favorito dalla presenza sul territorio di un tessuto organizzativo strutturato, che comprende le Cooperative anche attraverso le loro sezioni OP, operatori privati aderenti a Fruitimprese, Consorzio Patata Italiana di qualità, il Consorzio di Tutela della "Patata di Bologna DOP" riconosciuto e tutelato a livello europeo ed il Centro per la Documentazione della Patata - Ce.Pa.

L' Associazione Produttori Patate Agripat – Società Agricola Cooperativa in sigla "Agripat Società Agricola Cooperativa" (di seguito "Agripat"), in rappresentanza dei propri soci, organizzati sia in forma privata che collettiva anche per il tramite di apposite Sezioni OP, svolgono attività di produzione

L'Organizzazione FRUITIMPRESE in rappresentanza delle ditte acquirenti:

Baschieri Rino s.r.l., Fuitem & Orsini Fruttaexport s.r.l., Ortofrutticola Parma s.r.l., Romagnoli Fratelli S.p.A., Pizzoli S.p.A., Marmocchi Angiolino s.r.l., Leonesi s.r.l.

Le cooperative di produzione e commercializzazione: CICO, Patfrut, Apofruit,

La Ditta acquirente **Orsini Ercole S.r.l,**

Si impegnano a:

Art. 1
Finalità

Sviluppare sinergie nel processo di programmazione, qualificazione e cessione della produzione della patata in funzione dei seguenti obiettivi primari:

- miglioramento della qualità del prodotto attraverso la definizione di modalità più efficaci di coltivazione, raccolta e conservazione, anche attraverso la messa a punto di specifici modelli di coltivazione;
- sviluppo delle relazioni economiche tra op, cooperative e imprese del commercio e della distribuzione adeguandole alle esigenze attuali del comparto e improntandole su criteri di lealtà e trasparenza;
- consolidamento e valorizzazione delle produzioni oggetto del presente accordo;
- aggiornamento delle modalità di definizione del prezzo e rispetto dei termini di pagamento;
- divulgazione degli elementi qualificanti e distintivi delle produzioni ottenute nel rispetto del presente contratto anche tramite azioni informative, **condivise con agripat**, da rivolgere anche al mondo della distribuzione e ai consumatori, oltre a quanto previsto all'art.11;
- definizione di procedure per la determinazione di un prezzo minimo, come previsto dall'**art. 9/bis,** nel caso di crisi di mercato tali da determinare perdite significative in termini di redditi percepiti dai produttori;
- individuazione ed applicazione da parte di tutti i soggetti firmatari di criteri di valutazione del prodotto omogenei al fine di migliorare la qualità del prodotto oggetto del contratto quadro;
- favorire l'ampliamento delle adesioni al contratto quadro.

Art. 2
Campo di applicazione

Il presente Contratto per il conferimento e la cessione delle patate destinate al consumo fresco, si applica nel territorio della Regione Emilia-Romagna e riguarda le superfici che andranno individuate esattamente entro il 31 maggio come previsto dal successivo art. 4, ultimo comma.

Art. 3
Durata e rinnovo

Il presente contratto avrà durata fino al 30 Giugno 2026.
Entro il 28 febbraio di ogni anno le parti firmatarie si incontrano per verificarne l'applicazione e valutare eventuali modifiche, da sottoporre alla sottoscrizione di tutti i soggetti firmatari. Il termine entro il quale dovranno essere comunicate eventuali disdette o nuove adesioni è il 30 giugno di ogni anno.
Le parti si impegnano fin d'ora ad incontrarsi con congruo anticipo al fine di definire il rinnovo sulla base delle proposte presentate entro il 30 novembre 2025.

Art. 4
Contratto di coltivazione

I contratti di coltivazione tra produttore e aziende commerciali, sia in caso di conferimento diretto alla Cooperativa di appartenenza che nel caso di cessione per il tramite di Agripat, vengono trasmessi in forma aggregata sulla base di un contratto tipo (allegato 4 modello unico aggiornato), e devono essere trasmessi ad

Agripat entro il 20 Aprile debitamente sottoscritti dai firmatari, e con la chiara definizione delle superfici oggetto d'impegno con indicazione dei relativi mappali, la varietà e la stima dei quantitativi di prodotto, tenuto distintamente conto anche della programmazione delle produzioni Selenella, Patata di Bologna D.O.P., QC o Disciplinari equipollenti.
Tali contratti svolgono anche la funzione di raccordo domanda-offerta, consentendo la programmazione delle semine per la parte agricola e degli stoccaggi e della commercializzazione per la parte commerciale.
I contratti devono essere, di norma, sottoscritti entro il 30 aprile e saranno sempre regolati secondo la versione più recente vigente del presente accordo.
Una volta in possesso dei dati relativi ai contratti sottoscritti, Agripat ne estrapolerà i dati relativi alle superfici e alle varietà oggetto di impegnativa e, in forma di dato aggregato, entro il 31 Maggio ne comunicherà il risultato ai firmatari.
La produzione oggetto del Contratto Quadro e dei singoli contratti di coltivazione sarà consegnata agli acquirenti alle condizioni e secondo le modalità stabilite ai successivi punti; il prodotto verrà conferito dai produttori franco partenza azienda agricola.
Si specifica inoltre che rimane nelle facoltà del produttore scegliere annualmente la ditta commerciale acquirente attraverso la sottoscrizione del contratto di coltivazione. Nel caso di impegni poliennali, possono essere concordati incentivi per i produttori interessati.
Il contratto tipo dovrà prevedere anche le diverse modalità di determinazione del prezzo, che il produttore avrà la possibilità di scegliere al momento della sottoscrizione.
Agripat per quanto di sua esclusiva competenza, procedere alla verifica della corretta compilazione dei contratti sottoscritti, li controfirmerà e, con esclusione dei casi di conferimenti diretti del Produttore alla propria Cooperativa di appartenenza, provvederà alle fatturazioni e al ricevimento dei relativi pagamenti.
Con la firma del presente contratto, le Cooperative e le loro sezioni OP si impegnano a trasmettere ad Agripat, entro il 20 Aprile di ogni anno, un elenco di tutte le impegnative di coltivazione conformi al presente contratto quadro. Agripat, immediatamente dopo aver ricevuto tale elenco, predisporrà a sua volta l'elenco riassuntivo di tutti i contratti e delle impegnative di coltivazione relative al presente contratto quadro.
In applicazione della normativa vigente sulla protezione contro l'introduzione e la diffusione sul territorio della Repubblica Italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, l'elenco riassuntivo di cui al paragrafo precedente sarà annualmente trasmesso, a cura di Agripat e per conto dei produttori, al Servizio Fitosanitario della Regione Emilia-Romagna.
La corretta esecuzione dei contratti sottoscritti e la relativa fatturazione è rimandata alle singole aziende sottoscrittrici.

Art. 4 bis

Comitato Tecnico Agronomico

Tutti i firmatari concordano di avvalersi di un Comitato Tecnico Agronomico (CTA), i cui compiti principali sono il coordinamento delle attività di assistenza tecnica alle aziende produttrici di patate, l'elaborazione di indirizzi volti ad orientare le tecniche di coltivazione, di raccolta e di conservazione ai fini del miglioramento qualitativo del prodotto e dell'incremento della sostenibilità ambientale, economica e sociale, lo sviluppo di attività di sperimentazione e ricerca e quant'altro i firmatari riterranno opportuno approfondire.

Il CTA svolge anche ruolo di raccordo con il Servizio Fitosanitario regionale per le tematiche d'interesse, con Ri.Nova e con altri istituti scientifici di ricerca.

La composizione e le funzioni sono meglio definite nel regolamento predisposto.

Le indicazioni tecniche proposte dal CTA saranno formalizzate e comunicate a tutti i firmatari.

Art. 5

Standard di produzione e norme qualitative

L'intera produzione derivante dal contratto quadro dovrà rispettare il disciplinare di produzione integrata o certificazione equipollente per la patata annualmente aggiornato e approvato dalla Regione Emilia-Romagna, sia per la coltivazione in campo sia per la raccolta e conservazione.
La parte agricola si impegna a tenere correttamente e puntualmente aggiornato e disponibile il quaderno di campagna.
Le modalità produttive vengono ulteriormente dettagliata anche nei disciplinari di Selenella e della Patata di Bologna DOP.
Ulteriori indicazioni tecniche predisposte dal CTA potranno integrare le modalità produttive sopra indicate.
Sarà cura del CTA individuare e descrivere le metodologie consentite di prelievo dei campioni di prodotto da utilizzare al momento del conferimento.
Le metodologie indicate dal CTA saranno approvate dai firmatari del contratto prima dell'inizio della raccolta e faranno parte integrante delle norme di qualità (Allegato 2).
La classificazione del prodotto campionato tiene conto delle indicazioni contenute nell'Allegato 7 "Documento fotografico per la valutazione e classificazione delle patate".
La parte commerciale si impegna a monitorare, a campione sulle partite entrate, oltre alla normale classificazione, le seguenti caratteristiche:

- la lavabilità dei tuberi secondo la nuova scala francese;
- la % di sostanza secca tramite metodo idrometrico;

Tali misurazioni dovranno essere messe a disposizione del CTA per una opportuna elaborazione statistica.
Le parti condividono la finalità di rafforzare e qualificare la filiera pataticola rappresentata e tal fine si impegnano a promuovere, anche attraverso forme di incentivazione e di assistenza, la certificazione Global G.A.P./GRASP.

Le parti convengono che la Commissione Paritetica indicherà i prezzi, per il prodotto in conto deposito, dei raccolti aventi la certificazione Global G.A.P. Grasp. La Commissione Paritetica potrà continuare ad indicare anche i prezzi per le produzioni non certificate Global G.A.P. Grasp; tali prezzi, in applicazione dei criteri stabiliti dall'Art. 8 saranno comunque inferiori a quelli indicati per le produzioni certificate. Le produzioni non certificate continueranno comunque a godere pienamente delle ulteriori garanzie previste dal Contratto Quadro.

La certificazione potrà essere gestita da AgriPat, sottoscrivendo con società di consulenza unica, una convenzione per tutte le aziende agricole interessate, per incentivarle alla certificazione Global in opzione 1. Con i firmatari che intenderanno avvalersi di tale servizio potrà essere concordata una equa suddivisione dei costi da sostenere per tale certificazione.

Per tutti i produttori afferenti il contratto quadro e in particolare per quelli inseriti in opzione 2 nella certificazione GLOBAL/GAP GRASP si precisa che AgriPat, in qualità di soggetto certificato in base alla Catena

di Custodia GLOBAL/GAP GRASP, si configura come fornitore di servizi ai firmatari. A tale riguardo si precisa quanto segue:

- tutto il prodotto oggetto di certificazione in opzione 2 col firmatario deve essere convogliato al firmatario del contratto quadro, nella sua totalità AgriPat, che fornisce i seguenti servizi;
- controllo delle quantità consegnate in rapporto alle superfici impegnate attraverso gli strumenti forniti dalla certificazione Catena di Custodia GLOBAL G.A.P.;
- impostazione dei documenti contabili e di trasporto, (fatture e D.d.T.) per conto dell'azienda agricola, contenenti gli elementi identificativi del prodotto certificato ai fini del mantenimento della tracciabilità dal produttore al firmatario titolare di certificazione in opzione 2; (vedi allegato 5 al presente contratto quadro);
- Controllo delle condizioni generali dei regolamenti di qualità quali quelli per la produzione di prodotti Selenella e Patata di Bologna D.O.P.;
- Sono da considerare a tutti gli effetti "servizi nell'ambito della certificazione Catena di Custodia GLOBALGAP" tutte le attività a tutela delle parti e individuate dal presente contratto, oltre a quelle qui sopra elencate a titolo esemplificativo.

L'azienda produttrice garantirà in ogni caso formalmente, che il prodotto consegnato sia coltivato nel rispetto delle norme vigenti.

Nei contratti di coltivazione le parti possono stabilire il rispetto di determinati disciplinari forniti al momento della sottoscrizione dell'impegnativa di coltivazione; la violazione di quanto stabilito comporterà l'immediata risoluzione dei rapporti e degli impegni derivanti dalla sottoscrizione dell'impegnativa stessa.

Art. 6

Consegna e valutazione

In relazione ai calendari, relativi all'inizio delle scavature e dello stoccaggio, fissati dalla Commissione Paritetica, il prodotto sarà raccolto e immediatamente ritirato dagli acquirenti franco azienda agricola, negli imballaggi dell'acquirente stesso o delle Cooperative, che dovranno consegnare i contenitori necessari in base ai programmi di raccolta stabiliti dalle parti.

Gli acquirenti e le Cooperative si impegnano a ritirare tutto il prodotto previsto nei contratti di coltivazione. Il produttore dovrà consegnare partite di prodotto omogenee per qualità e varietà.

Nel rispetto del d.lgs. 852 del 2004, non gestendo Agripat magazzini per la conservazione e/o lavorazione del prodotto, le eventuali necessarie certificazioni in materia di autocontrollo dovranno essere fornite dal produttore che provvederà alla compilazione della modulistica. Agripat collaborerà con gli acquirenti per l'ottenimento di quanto previsto dalla normativa.

All'atto della consegna, o in altro momento concordato fra le parti, per ogni carico, anche alla eventuale presenza del conferente, l'acquirente o la Cooperativa provvede al prelevamento del campione per accertare la rispondenza alle norme di qualità. Il campione deve essere rappresentativo dell'intera partita ed eseguito alla consegna applicando la procedura standardizzata riportata nelle norme di qualità, così come previsto all'art.5.

Il produttore deve segnalare eventuali anomalie della partita stessa sia al momento della consegna che immediatamente al manifestarsi delle stesse in campo.

Qualora durante la valutazione del campione del prodotto si rilevino particolari anomalie con percentuale di scarto superiore al 20% (come indicato nell'allegato 2), l'acquirente è tenuto ad informare per le vie brevi (telefono o sms o e-mail) Agripat e il produttore entro il giorno lavorativo successivo, in modo da poter svolgere una verifica "in contraddittorio". Tale verifica può essere effettuata alla presenza di un arbitro nominato dalle parti.

Nel caso di alterazioni latenti e non manifeste al momento del conferimento che diminuiscano il valore del prodotto in misura apprezzabile si può, con accordo fra le parti in contradittorio, riclassificare il prodotto, ed eventuali ulteriori percentuali di scarto vengono conguagliate sul valore della liquidazione.

Tali eventuali riclassificazioni potranno essere eseguite entro il termine del mese di novembre.

Per tali riclassificazioni si dovrà tenere conto del parere espresso dalla Commissione di cui al presente art. 6.

Qualora non vengano rilevate anomalie, la comunicazione della classificazione del campione deve essere effettuata (contestualmente all'OP e al produttore) entro un termine massimo di 72 ore dalla effettiva consegna.

Prima dell'inizio della campagna si costituisce una Commissione di Valutazione formata dal rappresentante Agripat e da quelli delle ditte firmatarie, sia cooperative che private. I Componenti della Commissione di Valutazione sono:

- Il coordinatore del comitato tecnico agronomico.
- un rappresentante della ditta oggetto di verifica;
- un produttore conferente alla ditta oggetto di verifica.

I componenti della Commissione saranno resi noti alle parti prima dell'inizio delle consegne e, previo preavviso, hanno accesso ai magazzini dei firmatari.

AgriPat tramite personale da essa incaricato e formato attiva la Commissione, anche su richiesta di una delle parti, La Commissione dovrà verificare l'applicazione e l'omogeneizzazione delle modalità di campionamento e di corretta valutazione a norma dell'allegato 2, anche ai fini di un loro aggiornamento.

Le quantità e le classificazioni risultanti dalla campionatura effettuata all'atto della consegna sono da considerarsi definitive ai fini liquidativi.

Solo nel caso di alterazioni latenti e non manifeste al momento del conferimento che diminuiscano il valore del prodotto in misura apprezzabile si può, con accordo fra le parti, riclassificare il prodotto, ed eventuali ulteriori percentuali di scarto vengono conguagliate sul valore della liquidazione. Tali eventuali riclassificazioni potranno essere eseguite entro il termine del mese di novembre. Per tali riclassificazioni si dovrà tenere conto del parere espresso dalla Commissione di cui al presente art. 6.

Art. 7
Commissione Paritetica di Borsa Patate

Le parti convengono di istituire una Commissione Paritetica, costituita come descritto all'articolo 3 del "Regolamento della Commissione di Borsa Patate" (allegato 1), che si intende approvato.

I firmatari si impegnano al rispetto delle determinazioni assunte dalla Commissione Paritetica.

I compiti principali della Commissione Paritetica sono di:

- dare indicazione sulla raccolta (inizio e termine) e sullo stoccaggio del prodotto tenuto conto del grado di maturazione e dell'andamento dei mercati, al fine di graduare l'immissione del prodotto sul mercato, in rapporto all'andamento commerciale dello stesso;
- indicare i prezzi secondo i criteri stabiliti ai successivi artt. 8 e 9;

- dare indicazioni sui programmi di immissione dei prodotti sul mercato al fine di realizzare una adeguata strategia commerciale.

Art. 8

Determinazione del prezzo

La Commissione Paritetica, tenuto conto dell'andamento dei mercati nazionali ed esteri, delle strategie di vendita e valorizzazione del prodotto, ritenute più opportune, dei quantitativi di patate attesi e giacenti nei magazzini di conservazione, indica i prezzi con le seguenti modalità:

a) durante il periodo di raccolta i prezzi indicati si riferiscono a prodotto franco partenza azienda agricola del produttore, in bins, per merce di categoria prima, e fuori calibro come specificato nelle norme di qualità; la validità dei prezzi termina il giorno che precede la successiva seduta, tale prezzo varrà come temporaneo prezzo di riferimento e il prezzo per eventuali vendite immediate non potrà essere inferiore a quello minimo garantito in caso di conferimento in conto deposito.

b) Dal momento dell'inizio del conferimento in conto deposito al termine del periodo di raccolta e comunque entro il 30 settembre di ogni anno, la Commissione Paritetica indica il prezzo di riferimento stagionale per il prodotto in conto deposito di cui al successivo art. 9 punto 2). Fino al termine sopra indicato il prezzo sarà di volta in volta temporaneamente definito tenendo conto dell'andamento del mercato nonché delle prospettive commerciali del prodotto

Nel caso in cui eventi particolari o eccezionali modificassero in maniera significativa, in un senso o nell'altro, lo scenario economico della coltura, le parti concordano di incontrarsi col fine di rideterminare i nuovi parametri di riferimento relativi ai prezzi, comunque **entro il 15 gennaio di ogni anno.**

Dopo il 30 settembre, la Commissione Paritetica, si riunisce con cadenza almeno quindicinale per analizzare l'andamento delle vendite e dei costi di post-raccolta, al fine di migliorare l'informazione circa l'andamento del mercato.

La Commissione Paritetica avrà il compito di individuare parametri oggettivi finalizzati ad orientare la formazione del prezzo di liquidazione finale.

Durante tutto il periodo di commercializzazione del prodotto, anche se in sovrapposizione con il periodo di raccolta, la Commissione indica i prezzi di vendita, franco arrivo cliente per il prodotto di PRIMA categoria selezionato e confezionato, differenziato per calibro, tipo e peso delle confezioni.

Si precisa infine che il conferimento in conto deposito è sempre aperto, non vi è un giorno di apertura.

Art. 9

Modalità di cessione e pagamento

Su esplicita indicazione dei produttori sottoscrittori di una impegnativa di coltivazione come previsto dal presente Contratto sono adottate le seguenti forme di cessione-acquisto del prodotto:

1) **conferimento e/o vendita immediata con prezzo definito**. Escluso il caso della cessione diretta dal Produttore alla propria Cooperativa di appartenenza, il prodotto è fatturato dall'OP all'acquirente, applicando il prezzo fissato dalla Commissione Paritetica in vigore al momento dei ritiri o concordato tra le parti secondo quanto previsto al precedente punto 8.a sulla base dei quantitativi e delle qualità accertate all'ingresso nei magazzini, secondo le norme di qualità allegate. L'Acquirente deve trasmettere all'OP i dati del prodotto campionato integrati nel documento di

consegna o anche su specifico supporto elettronico, nei termini di Legge e non oltre 15 giorni dalla consegna. Il pagamento è effettuato entro 30 gg dalla fine del mese di ricevimento della fattura.

2) **conferimento e vendita tramite conto deposito con prezzo da determinare.** In attesa della commercializzazione del prodotto sui mercati, le aziende di commercializzazione firmatarie ritirano nei propri magazzini, il prodotto oggetto del presente contratto mettendo a disposizione in tempo utile gli imballaggi necessari e le proprie strutture di conservazione e stoccaggio, il prodotto oggetto del presente contratto, impegnandosi ad adottare le tecniche di conservazione stabilite dal disciplinare di produzione integrata ed eventuali ulteriori indicazioni fornite dal CTA. Le aziende di commercializzazione, a questo riguardo e nel rispetto delle norme di Legge in vigore, si assumono le relative responsabilità in termini di eventuale negligenza o colpa grave.

All'ingresso nei magazzini, viene determinato, nel rispetto delle norme di qualità il peso netto del prodotto oggetto della vendita differita, fatti salvi, per l'acquirente, eventuali vizi occulti.
Salvo diversi accordi fra le parti, l'acquirente si impegna a immettere il prodotto, in piena autonomia, sui propri canali commerciali, acquisendone la disponibilità e titolarità al momento della fatturazione da parte dell'OP, anche se con prezzo da determinarsi.
Alla fine di ogni mese, le imprese acquirenti, al fine di ottemperare agli adempimenti fiscali, comunicheranno ad AgriPat i quantitativi di patate da fatturare prelevate dal conto deposito e vendute.
I dati della campionatura del prodotto, fatturato da Agripat, saranno consegnati alla stessa entro il 30 settembre eventualmente anche su specifico supporto elettronico.
Il prezzo da applicare nelle suddette cessioni è costituito da almeno l'80% del prezzo di riferimento per il prodotto in conto deposito di cui al precedente art. 8 comma b) salvo diversi accordi di miglior favore.
Salvo conclamate crisi di mercato che dovessero intercorrere tra il 30 settembre e il 15 gennaio le parti concordano **che il prezzo da applicare nelle suddette cessioni è costituito da almeno l'80% del prezzo di riferimento per il prodotto in conto deposito di cui al precedente art. 8 comma b)** salvo diversi accordi di miglior favore.
Le parti convengono fin d'ora che il prodotto in conto deposito venga ceduto e fatturato con le seguenti modalità:

- **il 50% (dell'80% del prezzo di riferimento) entro il 16 ottobre di ogni anno;**
- **il 50% (dell'80% del prezzo di riferimento) entro il 31 dicembre di ogni anno.**

Nel caso di innalzamento del minimo garantito al 90% del prezzo di riferimento l'ulteriore 10% verrà così ceduto e fatturato;

- **Il 5% al 31 gennaio di ogni anno;**
- **Il 5% oltre all'eventuale conguaglio, contestualmente alla determinazione del prezzo finale di liquidazione, entro il 30 maggio di ogni anno.** I pagamenti delle suddette fatture dovranno essere eseguiti entro 15 giorni dalla data di fatturazione.

La liquidazione finale dovrà tenere conto delle indicazioni della commissione paritetica di cui all'art. 8 ultimo comma. Potrà inoltre tenere conto di maggiorazioni di prezzo relativamente a varietà di particolare interesse per la tipizzazione e/o valorizzazione delle produzioni ottenute a livello regionale o per sistemi di produzione di particolare pregio.
Con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla predetta data del 30 maggio di ogni anno, i singoli firmatari comunicheranno ad AgriPat i prezzi di liquidazione finali per l'eventuale emissione delle fatture di conguaglio. AgriPat comunicherà alla prima seduta utile di Borsa patate il riepilogo dei prezzi in forma anonima

di ogni acquirente seguendo lo schema tipo dell'allegato 3 includendo anche i dati comunicati dalle cooperative firmatarie che dovranno fornire ad Agripat il proprio allegato 3.
Gli eventuali rimborsi per vizi occulti sono regolati in sede di conguaglio.
Salvo diversi accordi comunicati e giustificati fra le parti; per i ritardati pagamenti della modalità di cessione di cui al punto 2) del presente articolo si applicano gli interessi di mora in ragione del T.U.S. maggiorato di 2 punti %. Per le restanti modalità di cessione verrà applicato quanto definito a norma di Legge.
Su tutti i documenti relativi alla cessione del prodotto dovrà essere indicato il richiamo al presente contratto quadro.
Il CTA può predisporre una proposta per l'introduzione di criteri omogenei per incentivare la consegna di patate di qualità. Tale proposta dovrà essere sottoposta alla Commissione Paritetica per la sua approvazione e applicazione

Art. 9 bis

Rinvio alla contrattazione tra le parti

Le parti definiscono che per quantità e tipologie da concordare verranno stabiliti prezzi minimi da applicare in caso di forti squilibri di mercato che producano un calo significativo del prezzo di cessione del prodotto in conto deposito al di sotto dei costi di produzione per gli agricoltori.
Tale strumento di garanzia verrà disciplinato entro 60 gg dalla sottoscrizione del presente contratto quadro con apposito regolamento approvato tra le parti.

Art. 10

Obblighi delle cooperative/sezioni OP

Le cooperative firmatarie e le loro eventuali sezioni OP si impegnano a recepire nei propri regolamenti interni i metodi di campionamento e valutazione stabiliti nel presente contratto quadro.
Sono inoltre tenute all'applicazione dei sistemi di incentivo e penalità eventualmente stabiliti dalla Commissione Paritetica, nonché a comunicare alla stessa, per il tramite di AgriPat, successivamente al saldo dei pagamenti, lo schema di liquidazione definitivo (all.3) tramite supporto informatico predisposto dal Cepa.

Art. 11

Informazione e divulgazione

Le aziende di commercializzazione firmatarie si impegnano a fornire mensilmente ad Agripat e al CEPA, a partire dalla fine delle scavature, i dati relativi alle vendite e alle giacenze di prodotto stoccato e oggetto del presente Contratto Quadro. Agripat fornirà inoltre i dati relativi al prodotto stoccato in proprio, presso i produttori soci e/o le Cooperative ad essa aderenti.
Tali dati saranno resi noti all'interno della Commissione paritetica sulla base di analisi dettagliata dei flussi di consegna, giacenza e vendita per migliorare le condizioni di commercializzazione del prodotto oggetto del presente contratto quadro.
I dati ulteriori che debbono essere raccolti e resi disponibili ai soggetti firmatari in modo aggregato sono i seguenti:
-Superficie coltivate a patate in ettari, comunicati da tutti i firmatari ad AgriPat entro il 31 maggio di ciascun anno.

- Quantità lorde complessive ritirate in conto deposito, con la suddivisione in percentuale di prima categoria, comunicate da tutti i firmatari entro il 30/9 e/o comunque prima della definizione del prezzo di riferimento del conto deposito
- Dati relativi a vendite e giacenze complessive di magazzino, riferiti a ogni fine mese da luglio a maggio dell'anno successivo, suddivisi per singolo firmatario, resi disponibili per la prima seduta di borsa del mese successivo. (vedi allegato n.8)

Le parti ritengono importante ottenere informazioni aggiuntive per rendere più efficiente e sostenibile la filiera produttiva, ed in particolare:

- la definizione, ad opera di un soggetto competente, di un costo di produzione della coltura su base oggettiva ed analitica, aggiornato annualmente. Tale costo di produzione sarà definito anche in base agli andamenti stagionali medi e alle rese medie per ettaro. Saranno utilizzati i dati forniti dal CTA e l'elaborazione finale dovrà essere resa nota entro il 15 settembre di ogni anno.
- attivare una campagna di promozione e valorizzazione delle caratteristiche qualitative e del rispetto ambientale ottenuto con l'applicazione dei Disciplinari di Produzione Integrata, con lo scopo di valorizzare le produzioni ottenute e commercializzate rispettando gli impegni previsti dal presente contratto quadro. Agripat rende annualmente noti i dati di consegna del prodotto relativi ad ogni firmatario il contratto quadro al fine di garantire l'autenticità dell'origine delle produzioni consegnate.

Le parti si impegnano ad attivare un confronto continuativo rispetto alle iniziative di filiera.

Art. 12

Contributo per il coordinamento

I firmatari del presente contratto riconoscono all'Ente che ospita la Commissione Paritetica di Borsa, un contributo economico relativo ai costi di Coordinamento, funzionamento, redazione e diffusione delle relative informazioni.

I firmatari verseranno annualmente la quota definita di 1.700 € + I.V.A. direttamente al Ce.Pa.,

Per i firmatari, Soci del Consorzio Patata Italiana di Qualità, il contributo economico verrà versato direttamente dal Consorzio che provvederà a rifatturarlo agli stessi.

Il mancato versamento di detto contributo da parte dei firmatari rende nulla la sottoscrizione del presente Contratto Quadro.

Art. 13

Sanzioni e indennizzi

Le parti stabiliscono che il mancato pagamento o il reiterato ritardo del pagamento (2 ritardati pagamenti consecutivi di oltre 15 gg. rispetto ai termini previsti) costituiscono motivo di esclusione delle ditte firmatarie per l'anno successivo dal contratto quadro.

Salvo il risarcimento del danno, è da ritenersi condizione risolutiva espressa degli obblighi contrattuali assunti dal cessionario il riscontro sul prodotto conferito dell'impiego di pratiche agronomiche non consentiti per Legge o differenti dai disciplinari forniti, accertata dalle autorità competenti, o da controlli interni svolti in contraddittorio.

Le parti riconoscono che, nella fattispecie inerente la clausola di forza maggiore, questa è da ritenersi ricompresa nel presente articolo conformemente a quanto richiesto nell'art 11 comma 4, lett. b) del Dlgs

102/05 con l'indicazione all'arbitro di valutazione equitativa del danno, essendo la valutazione della sussistenza della causa, comunque rimessa alla fase contenziosa.
Per le controversie relative al presente contratto L'Arbitro Unico di cui al successivo art. 14 potrà comminare sanzioni si entità variabile, a seconda della gravità da 250,00 a 5.000,00 euro a beneficio del CEPA.

Art 14
Risoluzione controversie

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1453 e 1455 del C.C., ogni violazione di una delle obbligazioni stabilite nel presente contratto quadro costituisce inadempimento grave.
Le parti convengono di risolvere qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra loro, in merito alla interpretazione, esecuzione del presente contratto quadro e/o risoluzione dei contratti di coltivazione stipulati in attuazione del medesimo contratto (all. 4), fatta esplicita eccezione per i pagamenti indicati all'art 8 del presente mediante arbitrato rituale che verrà affidato ad un arbitro unico.
Nel caso in cui una delle due parti firmatarie rilevi una violazione del contratto di coltivazione dovrà darne comunicazione scritta all'altra parte interessata entro 10 giorni dal termine dei ritiri. Le due parti hanno a disposizione 30 giorni dalla data del termine dei ritiri per risolvere, in modo amichevole, la controversia. A tal fine dovranno fissare, entro il suddetto termine, un incontro presso la sede del CEPA.
Durante tale incontro il presidente del CEPA redigerà verbale dell'incontro indicando esclusivamente l'esito positivo o negativo del tentativo bonario.
In caso di esito negativo del tentativo bonario ovvero in caso di mancata presentazione di una delle parti all'incontro presso CEPA, una delle due parti potrà chiedere l'intervento dell'Arbitro Unico.
La nomina dell'Arbitro unico è rimessa al Presidente della Camera di Commercio della località dove è stato stipulato il contratto di coltivazione, il quale vi provvederà entro 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
Ove il Presidente della CCIAA non provveda, la nomina dell'Arbitro Unico sarà richiesta al Presidente del Tribunale della località dove è stato firmato il contratto, o ad una persona dallo stesso delegata.
Per tutte le controversie devolute al suo giudizio l'Arbitro Unico deciderà sulla base di quanto previsto all'art. 13 del presente contratto e in ogni caso secondo Legge o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.
All'Arbitro Unico verranno riconosciuti gli onorari previsti dalla tariffa indicata dalla tabella, in quel momento vigente, pubblicata dalla Camera Arbitrale del luogo dove ha sede l'arbitrato, riferita all'onorario per arbitro unico; tale onorario si intende già comprensivo anche dell'attività di segreteria.
L'Arbitro unico con l'accettazione della propria nomina dovrà approvare esplicitamente tale regolamentazione del compenso, pena l'immediata decadenza della nomina stessa.
Per ogni singola controversia si provvederà, dapprima, all'esperimento di un tentativo di bonaria composizione e, ove questo fallisca, si farà luogo, con la partecipazione dell'Arbitro Unico e delle parti, alla redazione di un apposito atto per precisare l'oggetto della controversia, nonché il termine per la pronuncia del Lodo da parte dell'arbitro unico e le norme procedurali dettate per lo svolgimento del giudizio arbitrale.
Le parti si impegnano a mettere a disposizione dell'Arbitro Unico tutti i dati che tale organismo ritenga necessari ai fini della risoluzione della controversia.
Le parti si impegnano altresì ad autorizzare l'eventuale asseveramento di taluni da parte del CEPA qualora l'arbitro unico lo ritenesse necessario.

Per le eventuali controversie di carattere giudiziario, il Foro competente è quello del luogo dove si firma il contratto di coltivazione.

Art. 15

Tutela dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 GDPR e del Dlgs 101/2018 relativo alla protezione dei dati personali, le parti dichiarano di essere informate che i dati personali che le riguardano, reciprocamente comunicati o comunicati a terzi in occasione delle procedure di perfezionamento del presente contratto quadro, sono suscettibili di trattamento da parte di ciascuna di esse.

Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali, al rispetto degli obblighi di Legge inerenti la stipula e la gestione del presente contratto oltre che agli obblighi derivanti dall'eventuale adesione dei firmatari al Consorzio Patata Italiana di Qualità e al Consorzio di Tutela Patata di Bologna DOP.

I dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti:

- ad AgriPat;
- al CEPA;
- agli Istituti Bancari;
- alle società che gestiscono servizi postali informatizzati o forniscono alle parti servizi tributari o forniscono alle parti altri servizi collaterali;
- ai consulenti legali, finanziari e tributari.

Art. 16

TRASFORMAZIONE

I singoli firmatari potranno incaricare AgriPat o la sua sezione OP di stipulare contratti di fornitura per loro conto, con le industrie di trasformazione per i prodotti Idonei alla trasformazione in Chips, Stick gnocchi e similari e IV gamma.

Si precisa che il prodotto da consegnare all'industria di trasformazione non rientra nelle condizioni commerciali pattuite dal presente contratto quadro.

Art. 17

VALORIZZAZIONE DEL PRODOTTO AFFERENTE IL CONTRATTO QUADRO

I firmatari del presente Contratto Quadro, si impegnano a sviluppare congiuntamente strategie di valorizzazione delle produzioni oggetto del presente contratto anche attraverso l'eventuale sviluppo di specifici marchi commerciali collettivi.

I firmatari, riconoscendo l'importanza della filiera e consapevoli della rilevanza economica che deriva dal presente accordo, si impegnano rispettivamente:

- AgriPat: a presentare a tutti i soggetti firmatari una proposta di sviluppo di un sistema di valorizzazione delle produzioni oggetto del presente contratto quadro da realizzarsi anche per mezzo di tecniche innovative;
- tutti i firmatari: a valutare la proposta;
- firmatari interessati: a contribuire alla sua ulteriore elaborazione, attraverso la definizione dei necessari regolamenti di gestione e utilizzo;

- i firmatari interessati: ad aderire, partecipare e contribuire alla realizzazione di progetti di promozione attraverso gli strumenti disponibili (PSR, progetti comunitari, Interventi Settoriali per quanto di propria possibile pertinenza, ecc).

Art. 18

ALLEGATI

Formano parte integrante del presente Contratto Quadro:

1. Regolamento della Commissione Paritetica di Borsa Patate di Bologna;
2. Norme di qualità delle patate;
3. Schema di liquidazione;
4. Modulo impegnativa/contratto di coltivazione;
5. Documento di trasporto e distinta qualitativa;
6. Disciplinare Produzione Integrata (QC) della patata (L.R. 28/99) della regione Emilia-Romagna o sistema di certificazione equipollente;
7. Documento fotografico per la valutazione e classificazione delle patate;
8. Calendario scadenze;
9. Regolamento Comitato Tecnico Agronomico.

Sono inoltre da considerare allegati al presente contratto quadro e integrati di volta in volta:

- le elaborazioni delle superfici di cui all'art. 2;
- gli elaborati che mensilmente produrrà la commissione paritetica di cui all'art 8 punto b);
- l'elaborato relativo alla definizione del costo di produzione di cui all'art 11;
- le elaborazioni di cui all'ultimo comma dell'art 11.

Data e Luogo 30/06/2023 VILLANOVA DI CASTENASO. BO

I soggetti firmatari sottoscrivono il presente contratto che sarà consegnato alla Regione per l'inoltro al MASAF.

REGOLAMENTO DELLA "COMMISSIONE PARITETICA DI BORSA PATATE" DI BOLOGNA

Art. 1

In ambito Ce.Pa. fra i firmatari del presente Contratto Quadro per la cessione delle patate da consumo fresco è costituita la Borsa Patate, avente lo scopo di rilevare, indicare e formare i prezzi, oltre che indicare le migliori strategie di massima, per il prodotto commercializzato, con le modalità e nei tempi stabiliti a punti 8 e 9 del Contratto Quadro stesso.

Art. 2

Il Ce.Pa., sentito il parere delle parti firmatarie, incarica il Coordinatore ed arbitro delle sedute di Commissione di Borsa Patate.

Al Ce-Pa compete inoltre di:

1. Presiedere i lavori della Commissione di Borsa Patate;
2. Convocare le riunioni della Commissione di Borsa Patate, sentito il Coordinatore.

Art. 3

La Borsa Patate si riunisce, di norma, una volta al mese come segue:

- entro la prima decade del mese, indicativamente il primo venerdì, con i firmatari del presente Contratto Quadro, per la lettura delle giacenze e le considerazioni sul mercato del prodotto locale e la determinazione, a porte chiuse, dei prezzi.
- durante il periodo della scavatura, o per eventuali emergenze o necessità, la Borsa può essere convocata tutte le settimane od anche più volte, se richiesto da almeno due categorie rappresentate e deve essere convocata per iscritto, anche a mezzo e-mail specificando l'O.d.G.

Le risultanze dell'intera Borsa verranno pubblicate dall'Osservatorio Economico.

Nella fase, relativa all'individuazione dei prezzi dell'Emilia-Romagna, partecipano alla riunione, con diritto di voto, esclusivamente i firmatari dell'Contratto Quadro della Regione Emilia-Romagna, così rappresentati:

- n. 5 rappresentati delle imprese commerciali aderenti a Fruitimprese;
- n. 5 rappresentanti della produzione di cui 3 espressi da Agripat e 2 dalle Cooperative di produzione e commercializzazione firmatarie ed aderenti ad Agripat.

Entro l'inizio del rilevamento dei prezzi ogni categoria dovrà avere eletto e comunicato i propri rappresentati.

Ogni categoria elegge i propri rappresentanti nonché un numero pari di supplenti, che potranno intervenire con diritto di voto quando manchi un rappresentante ufficiale della categoria stessa.

I nominativi degli aventi diritto al voto dovranno essere comunicati per iscritto al Coordinatore della Commissione della Borsa alla sottoscrizione del presente contratto. Alla Commissione Paritetica di Borsa Patate di Bologna potranno, previo parere unanime dei componenti, partecipare invitati, indicati di volta in volta, senza diritto di voto.

Coloro che non possono partecipare alla riunione possono preventivamente avvisare il Coordinatore e comunicare un orientamento sull'andamento commerciale, orientamento che sarà divulgato solo dopo gli

interventi dei presenti. Nei casi in cui sia necessaria la votazione, e sussista una posizione di parità fra gli aventi diritto al voto, il Coordinatore ha potere decisionale.

3- a) **Modalità di convocazione**: le riunioni si effettuano, in presenza e/o in videoconferenza, di norma il venerdì mattina con convocazione inviata con almeno 48 ore di preavviso ed è valida come prima convocazione. Nel caso di non raggiungimento del minimo di membri (3-b) per la votazione in prima convocazione, la riunione è riconvocata con 48 ore di preavviso e sarà valida come modalità in seconda Convocazione;

3 -b) **Validità della riunione:** La riunione è valida quando costituita da almeno il 50% di membri (minimo 3) di ogni categoria avente diritto al voto. In seconda convocazione la votazione sarà valida se presenti almeno 2 membri di ogni categoria. **Il voto non è esprimibile a mezzo delega**;

3 -c) **Votazione**: la votazione è valida in prima convocazione solo se presa con una maggioranza qualificata di almeno i 2/3 degli aventi diritto al voto (7 voti). Qualora si renda necessaria una seconda convocazione, la votazione è valida al raggiungimento dei 3/5 degli aventi diritto al voto.

Qualora il CEPA convochi Borse Nazionali, a tali incontri partecipa una rappresentanza dei componenti la Borsa patate di Bologna, appositamente designata in una seduta di Borsa precedente.

Art. 4

In caso di impedimento del CEPA, che ha la funzione di presiedere i lavori della Commissione di Borsa Patate, i componenti della Commissione stessa nomineranno di volta in volta, al loro interno, un membro con funzioni di Presidente e Coordinatore e che dovrà esimersi dal dare indicazioni di prezzo prima del termine delle consultazioni.

Art. 5

Al coordinatore della Commissione di Borsa, competono le seguenti funzioni:

a) coordinare i lavori di Borsa;
b) effettuare le premesse economiche, sullo stato delle colture e dei mercati;
c) fungere da moderatore;
d) dare e togliere la parola agli aventi diritto;
e) rilevare mensilmente le giacenze del prodotto dalla fine della raccolta al termine della campagna commerciale e darne pubblicità all'interno della Borsa a favore dei componenti la commissione paritetica di Borsa Patate;
f) esporre e divulgare i prezzi e gli orientamenti della Borsa sull'Osservatorio economico sulla patata e collaborare alla predisposizione e stesura dell'Osservatorio Economico Nazionale;
g) dare informazioni alla Commissione di Borsa sull'andamento delle contrattazioni anche sugli altri mercati di riferimento, interni ed esteri;
h) ricevere e riferire alla Commissione di Borsa ogni informazione che possa essere utile al fine di tracciare strategie idonee alla migliore valorizzazione commerciale ed economica delle patate;
i) intervenire nelle votazioni come previsto all'art. 3 del presente regolamento.

Art. 6

Alle riunioni della Commissione di Borsa possono essere presenti rappresentanti delle C.C.I.A.A.

Art. 7

A tutte le riunioni della Commissione di Borsa potranno partecipare come invitati permanenti i direttori del Consorzio della Patata italiana di Qualità, del Consorzio di Tutela Patata di Bologna D.O.P. e il coordinatore del CTA.

Art. 8

Il presente regolamento essendo parte integrante del contratto quadro regionale risulta approvato e valido all'atto della sottoscrizione del contratto quadro medesimo.

ALLEGATO N. 2

NORME DI QUALITÀ ALLEGATE AL CONTRATTO QUADRO PER LA CESSIONE DI PATATE AL CONSUMO

Il campionamento sarà effettuato su un numero di contenitori prelevati a caso, pari almeno al 5% del totale e comunque non inferiore ad un contenitore per carico. Il CTA ha il compito di predisporre prima dell'inizio della campagna le metodologie di campionamento consentite.
Il prodotto consegnato verrà così classificato:

- Prodotto di categoria PRIMA con calibro da 45mm a 75mm, prodotto completamente, privo di macchie, di forma sufficientemente regolare, senza difetti significativi in superficie, con le caratteristiche tipiche della varietà, con una tara globale (scarto), escludendo la percentuale di terra, massima del 20%. Oltre tale limite la partita può essere considerata partita nominale e la sua valorizzazione verrà definita all'esito della lavorazione o della commercializzazione;
- In caso di situazioni straordinarie, i firmatari del presente contratto quadro, a maggioranza qualificata, possono decidere modificazioni inerenti alla qualità. Tali modificazioni saranno valide solo per l'anno in corso;
- Prodotto di categoria fuori calibro con calibro - 45mm e + 75mm con danneggiamenti e/o difetti di lieve entità, che però ne consentano una collocazione sul mercato;
- Scarto: costituiscono parte di questa voce il prodotto gravemente deformato, quello con profondi danneggiamenti da insetti terricoli, il verde erba, il tagliato, l'immaturo, il marcio, con attacchi notevoli di scabbia o altre gravi anomalie superficiali e/o interne;
- La tara d'uso è del 2% a fronte del calo naturale della merce e viene computata contestualmente alla tara dei contenitori.

Costituisce inoltre tara la presenza di zolle, sassi od altri corpi estranei.

Sono classificate in PARTITA NOMINALE quelle partite omogenee che presentano una elevata difettosità, escluso tondello, fiorone, e terra, non inferiore al 20% o comunque per le quali non è possibile una lavorazione standard di magazzino per l'ottenimento di un prodotto di prima categoria commerciale. (per es. a titolo esemplificativo e non esaustivo: elevata incidenza difettosità della buccia). La valorizzazione della partita verrà concordata con il produttore all'esito della lavorazione o della commercializzazione.

La classificazione viene effettuata anche con l'ausilio del Documento fotografico per valutazione e classificazione delle patate (Allegato 7).

L'azienda produttrice garantirà in ogni caso formalmente, che il prodotto consegnato sia coltivato nel rispetto delle norme vigenti.

Nei contratti di coltivazione le parti possono stabilire il rispetto di determinati disciplinari forniti al momento della sottoscrizione dell'impegnativa di coltivazione; la violazione di quanto qui previsto comporterà l'immediata risoluzione dei rapporti derivanti dalla sottoscrizione dell'impegnativa stessa.

La tara, il peso netto e quant'altro rilevato in campionatura, verranno registrati nell'apposito spazio in calce al documento di trasporto rilasciato dal Venditore all'Acquirente all'atto della consegna e/o comunicato anche su supporto informatico.

Le parti concordano che le tare degli imballi in legno devono essere, prendendo a riferimento i bins del tipo "Della Valentina", di norma, kg. 75 per i bins medi e kg.85 per i bins grandi.

Per i contenitori in plastica dovrà essere applicata la tara comunque definita e concordata di volta in volta a seconda della tipologia del contenitore.

Le parti convengono che è possibile ritenere congruo un calo peso complessivo variabile fra il 4 e il 6% dovuto a calo peso naturale, modalità di conservazione e tipologia di impianto frigorifero oltre che sfridi di lavorazione e adempimenti al peso egalizzato/garantito. Le parti convengono comunque che tale ammanco non sia in nessun modo da addebitare alla produzione se non in misura del 2% come tara d'uso già prima indicata.

Le parti si fanno interpreti dell'esigenza, al fine di migliorare le caratteristiche qualitative del prodotto, di procedere alla raccolta dello stesso nei periodi definiti ottimali e ove possibile, nelle ore più fresche della giornata.

ALLEGATO N. 3

SCHEMA DA IMPIEGARSI A TITOLO INDICATIVO PER L'EFFETTUAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI

Al fine di dare una lettura più omogenea e trasparente alle rispettive liquidazioni, i firmatari del presente Contratto Quadro si impegnano a comunicare alle OP i termini economici della campagna commerciale utilizzando la seguente schematizzazione:

Prezzi franco azienda agricola in bins dell'acquirente I.V.A. esclusa.

Categoria con riferimento al disciplinare qc	Euro/Kg. prezzo base	Kg. prodotto	%
PRIMA			
FUORI CALIBRO – 45 mm "Tondello" consegnato in partita			
FUORI CALIBRO – 45 mm "Tondello" consegnato separato e pulito			
FUORI CALIBRO + 75 mm "Fiorone"			
Scarto			
PARTITE NOMINALI			
			100%

Associazione Produttori Patate AGRIPAT Società Agricola Cooperativa
Via B.Tosarelli 155-40055 Villanova di Castenaso (Bo) – P.iva-C.F.-iscr.reg.imprese n. 04211160371
Tel. 051/782170 - Fax 051/782356 - e-mail: info@agripat.it – www.agripat.it Iscrizione Albo delle Coop 104053 - C.C.I.A.A. n. 355541

N. Protocollo

Sezione di Organizzazione di Produttori interregionale – settore PATATE -riconosciuta ai sensi degli artt. 152 e seguenti del reg. (UE) 1308/2013 e Decreti Ministeriali n. 387/2016 e n. 1108/2019. – **ISCRIZIONE AL RUOP N. : IT-08-2747**

DENUNCIA DI PRODUZIONE E IMPEGNATIVA DI CONFERIMENTO - DELEGA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE CONTRATTO DI COLTIVAZIONE (Dlgs 102/05)

da produrre in 3 originali

Il sottoscritto Socio di AGRIPAT Soc. Agricola Cooperativa, iscritto alla

☐ Sezione Ordinaria dei soci cooperatori *oppure* ☐ Sezione O.P. PATATE dei cooperatori

titolare e legale rappresentante dell'Azienda Agricola:

(apporre il timbro aziendale) (denominazione (sede aziendale) (partita IVA e C.F.)	N. cellulare (anche per invio di comunicazioni tramite sms) Indirizzo e-mail:	L'informativa Privacy diretta ai Soci Agripat, ai sensi del D.Lgs 196/03 e del reg. UE 679/2016 è resa sul retro. N. SOCIO AGRIPAT (riservato all'AGRIPAT)

DICHIARA che

1) tenuto conto dei programmi produttivi e delle indicazioni tecniche emanate dalla su intestata **AGRIPAT** Società Agricola Cooperativa tramite le sue Sezioni (OP Patate ed Ordinaria) e gli organi sociali deputati all'assunzione delle relative deliberazioni, nell'**ANNO** prevede le seguenti coltivazioni a **PATATE**, la cui produzione viene impegnata al conferimento nei quantitativi stimati in tabella:

VARIETA'	UBICAZIONE- Indirizzo -Comune- Pr. Fogli e mappali	ETTARI	Q.li previsti	USO(*)	COORDINATA 1	COORDINATA 2

(*) indicare l'utilizzo inserendo la lettera corrispondente: D=patata di Bologna (DOP) – S=Selenella® – QC=Qualità Controllata – QCG =QC Globalgap – C=Convenzionale – OQAS=Origine e Qualità AGRIPAT SYSTEM, T= Tondello consegnato a parte, A=altro

2) La produzione sarà conferita dal Socio ad AGRIPAT Soc.Agr.Coop nel rispetto delle norme comuni emanate,a seconda dei casi, in sede delle Assemblee Generali o delle Assemblee dei soci aderenti alla Sez.OP Patate e da essa ceduta in conformità di quanto stabilito da eventuali accordi, contratti quadro sottoscritti:

☐ alla **Ditta acquirente** firmataria in calce, che si obbliga ad acquistarla alle condizioni contrattuali concordate con AGRIPAT in conformità degli accordi siglati

(*oppure*)

☐ ad acquirente da individuare successivamente

3) GESTIONE COMMERCIALE, LIQUIDAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI CONFERITI - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ In relazione a quanto sopra specificato, il sottoscritto in qualità di [*barrare casella di pertinenza*)

☐ SOCIO ORDINARIO di AGRIPAT Soc. Agricola Cooperativa.

[*oppure]*

☐ SOCIO ADERENTE ALLA SEZ. OP PATATE di AGRIPAT Soc. Agricola Cooperativa,

delega la Cooperativa stessa AGRIPAT a rappresentare a tutti gli effetti la produzione effettivamente realizzata e impegnata (*barrare casella di pertinenza)*:

☐ per sé e/o per i propri Soci aderenti attraverso i quali effettua il conferimento in AGRIPAT Soc. Agr. Cooperativa, come Socio Ordinario

(*oppure*)

☐ per sé e/o per i propri Soci aderenti in quanto soci indiretti della Sezione OP Patate di AGRIPAT Soc. Agricola Cooperativa.

a) Il sottoscritto, socio di AGRIPAT Soc.Agr.Coop, è consapevole ed accetta senza riserve ed eccezione alcuna che la propria produzione, oggetto della presente impegnativa, sia da AGRIPAT Soc.Agr.Coop successivamente ceduta alla Ditta Acquirente, in quanto per essa prodotta e ad essa destinata in base alla gestione commerciale e canalizzazione adottata dalla Cooperativa nell'ambito delle sue strategie di concentrazione dell'offerta.
La valorizzazione e liquidazione del prodotto conferito avverranno in base ai risultati effettivi della commercializzazione, dedotti gli oneri di gestione ed al netto delle trattenute associative deliberate dagli organi sociali.In considerazione di quanto precede, il Socio dichiara di accettare espressamente che la liquidazione dei propri conferimenti possa subire eventuali variazion e/o decurtazioni e/o differimenti nel pagamento in caso di non conformità riscontrate sul prodotto e/o di mancato collocamento commerciale e/o in caso di ritardato e/o mancato pagamento e/o di insolvenza della Ditta Acquirente. Il soggetto conferente ha diritto di richiedere informazioni in ordine all'esecuzione del contratto di vendita relativo al prodotto conferito che AGRIPAT Soc.Agr.Coop è tenuta a fornire entro il termine di 60 gg dalla richiesta inviata con lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Il soggetto conferente ha inoltre diritto di richiedere che AGRIPAT Soc.Agr.Coop si attivi, con le misure da essa valutate più idonee, per il recupero dei propri crediti verso la Ditta Acquirente per la vendita dei prodotti ricevuti in conferimento. AGRIPAT Soc.Agr.Coop provvederà ad erogare al socio conferente, alle condizioni previste dal Regolamento Interno applicabile, eventuali successive integrazioni della liquidazione relativa al prodotto da esso conferito a fronte ed in proporzione all'effettivo maggior realizzo del proprio credito verso la Ditta Acquirente destinataria finale del prodotto stesso, all'esito delle azioni recuperatorie promosse contro la stessa, dedotti gli oneri e costi sostenuti.

b) Il sottoscritto Socio di AGRIPAT Soc.Agr.Coop, sottoscrivendo il presente atto, rinuncia pertanto a qualsivoglia ulteriore diversa richiesta, azione e/o eccezione in merito nei confronti della stessa, relativamente ai conferimenti di prodotti effettuati. Il sottoscritto, Socio di AGRIPAT Soc.Agr.Coop, autorizza inoltre quest'ultima ad effettuare le trattenute associative deliberate dagli organi sociali della medesima.

4) DICHIARAZIONE E GARANZIA DI CONFORMITA' DELLE FORNITURE – OBBLIGHI DI MANLEVA:

Il Socio Dichiara e garantisce:

1) di applicare tecniche di coltivazione agronomiche conformi al Codice di Buona Pratica Agricola approvato dal Ministero MIPAAF con DM 19/4/1999 e successive modifiche;
2) Che i prodotti forniti sono conformi alla normativa vigente per l'impiego di prodotti fitosanitari e coltivati nel rispetto dei principi della "Produzione Integrata" regionali;
3) Che l'Azienda ha messo in atto tutti gli adempimenti previsti in materia di identificazione e rintracciabilità dei prodotti alimentari (Reg. CE 178/02);
4) Che i prodotti conferiti non sono e ne derivano da organismi geneticamente modificati (OGM)
5) per i soli produttori di PATATA DI BOLOGNA DOP: Il produttore garantisce il rispetto del Disciplinare di Produzione della Patata di Bologna Dop e del relativo Piano dei Controlli in vigore.

In caso di violazione di taluna delle dichiarazioni e garanzie che precedono, il socio dovrà tenere indenne e manlevare AGRIPAT da eventuali responsabilità verso la Ditta Acquirente ec i terzi in generale, nonché da sanzioni applicate dalle Autorità e/o Amministrazioni preposte e da richieste risarcitorie da chiunque promosse nei confronti della medesima in conseguenza delle suddette violazioni

Luogo e data	*Per AGRIPAT Soc.Agr.Coop*	*Per l'Azienda Agricola*	*Timbro e firma Ditta Acquirente*
	(firma)	(firma)	(firma)

Parte riservata alla Ditta che ritira il prodotto:	*Timbro e firma Ditta Acquirente*
Preso atto di quanto sopra specificato, la Ditta acquirente si impegna a ritirare tutta la produzione di patate prevista ed a pagare il corrispettivo concordato con AGRIPAT, secondo le condizioni fissate da accordi siglati, anche interprofessionali o contratti quadro qualora ne sia firmataria.	

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., il sottoscritto Socio di AGRIPAT ed il sottoscritto (acquirente) approvano specificatamente i patti per quanto di loro pertinenza di cui al numero 3 "*GESTIONE COMMERCIALE, LIQUIDAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI CONFERITI - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ*", punti a), b) e 4) "*DICHIARAZIONE E GARANZIA DI CONFORMITA' DELLE FORNITURE – OBBLIGHI DI MANLEVA*".

Luogo e data	*Per AGRIPAT Soc.Agr.Coop*	*Per l'Azienda Agricola*	*Timbro e firma Ditta Acquirente*
	(firma)	(firma)	(firma)

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, AGRIPAT Società Agricola Cooperativa, in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i dati personali da Lei forniti nell'ambito del rapporto societario in essere, saranno oggetto di trattamento adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata. In particolare, in ossequio all'obbligo di preventiva informazione dell'interessato specificamente disposto dalla suddetta normativa, La informiamo di quanto segue.

a) ***Titolare del trattamento.*** Titolare del trattamento è **AGRIPAT Società Agricola Cooperativa**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Villanova di Castenaso (BO), c.a.p. 40055, Via Tosarelli n. 155, C.F. e P.I. 04211160371.

b) *Oggetto, finalità e base giuridica del trattamento.*

I dati personali oggetto del trattamento sono:

- anagrafici e/o identificativi (a titolo indicativo, nome e cognome, luogo e data di nascita, ragione o denominazione sociale, sede legale, codice fiscale, partita iva, numero di telefono, telefax, indirizzo e-mail, etc...);
- dati relativi alla produzione e alla ubicazione delle coltivazioni;
- dati bancari e finanziari (quali il numero di conto corrente e/o il codice IBAN).

Il trattamento dei Suoi dati è effettuato per le seguenti finalità:

1. per l'instaurazione, la gestione e il corretto svolgimento del rapporto societario e delle finalità statutarie (incluse le relative finalità amministrative, contabili, retributive, assicurative, previdenziali e fiscali);
2. per l'iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori di Patate e per i correlativi obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o normative comunitarie;
3. per l'adempimento di obblighi amministrativi, societari, normativi e fiscali, nonché di ogni altro obbligo previsto da leggi, regolamenti e/o normative comunitarie;
4. per l'invio tramite posta ordinaria, e-mail o messaggi di testo di comunicazioni riguardanti lo svolgimento e l'organizzazione dell'attività sociale e gli aggiornamenti sulla stessa ovvero inerenti ad iniziative legate al perseguimento dello scopo statutario;
5. per la gestione di contestazioni o reclami o per l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

I Suo dati verranno trattati:

- per tutte le finalità indicate ai punti 1, 2 e 3 per l'adempimento di obblighi derivanti dal rapporto sociale con Lei instaurato o di obblighi di legge;
- per le finalità indicate al punto 4 sulla base del legittimo interesse del Titolare di promuovere lo scopo statutario di tutela e valorizzazione della produzione e commercializzazione della patata, nell'interesse anche dei soci;
- per le finalità indicate al punto 5 in quanto legittimo interesse del Titolare.

c) *Modalità del trattamento, conservazione e trasferimento dei dati.*

I Suoi dati personali sono oggetto di trattamento sia cartaceo che elettronico,informatico e/o automatizzato e sono conservati sia presso il Titolare sia su server ubicati nel territorio dell'Unione Europea.

Il Titolare assicura comunque sin da ora che eventuali trasferimenti di dati in paesi terzi avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili.

Il Titolare tratterà i Suoi dati per tutta la durata del rapporto in essere con la Società e li conserverà anche dopo la cessazione dello stesso per un periodo di 10 anni e comunque non oltre il tempo massimo previsto dalle disposizioni di legge applicabili in materia di prescrizione dei diritti e,in generale,per l'esercizio/difesa dei diritti dell'azienda in sede giudiziaria,amministrativa e di conciliazione.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale mancato conferimento.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per le finalità relative all'espletamento di obblighi contrattuali e di legge, all'assolvimento degli obblighi derivanti dal rapporto sociale e all'esecuzione di attività strettamente funzionali al rapporto sociale medesimo. Pertanto, l'eventuale rifiuto a conferire i dati ovvero ad autorizzarne il trattamento può comportare l'impossibilità per la scrivente di ottemperare agli impegni derivanti dal rapporto societario e agli obblighi di legge.

d) *Diffusione e comunicazione dei dati.*

I dati personali raccolti non saranno oggetto di diffusione, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo.

I dati personali raccolti potranno essere comunicati, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, o essere resi accessibili per tutte le finalità indicate in precedenza:

(i) a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati del trattamento;

(ii) a tutti quei soggetti pubblici e/o privati ai quali la comunicazione sia necessaria o funzionale al corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, obbligatoria per legge o necessaria per l'esercizio o la difesa di un diritto del Titolare in sede giudiziaria (a titolo indicativo Regione Emilia Romagna, Confederazione Cooperative Italiane, Camera di Commercio, Pubbliche Amministrazioni, Autorità amministrative e giudiziarie, organi di vigilanza e controllo, etc...), i quali tratteranno i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento;

(iii) a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo società di informatica, studi professionali, consulenti, partner commerciali, istituti di credito) che svolgono attività per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento e/o titolari autonomi del trattamento.

L'elenco dei soggetti designati quali Incaricati e Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede di AGRIPAT Società Agricola Cooperativa.

e) *Diritti dell'interessato.*

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE n. 2016/679. In particolare ha diritto di:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che La riguardano, nonché l'accesso ai Suoi tuoi dati personali (ottenendone copia) e alle relative informazioni, tra cui: a) le finalità del trattamento; b) le categorie dei dati personali; c) i soggetti destinatari o le categorie di soggetti destinatari ai quali i dati personali sono stati o saranno comunicati; d) il periodo di conservazione dei dati personali, o se non è possibile individuarlo, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) i diritti esercitabili; f) l'eventuale esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
- ottenere la rettifica dei dati inesatti ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati incompleti;
- ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, dei dati di cui non è più necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, nonché dei dati dei quali non sussiste più il fondamento giuridico per il loro trattamento, ad esempio a seguito di revoca al consenso;
- ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali quando ne contesti l'esattezza o si sia opposto al trattamento, per il periodo necessario alle rispettive verifiche, o quando ricorrano le altre ipotesi di cui all'art.18 del Regolamento UE n. 2016/679;
- ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i Suoi dati personali da Lei forniti, nonché trasmettere o, se tecnicamente fattibile, ottenere la trasmissione diretta dei Suoi dati personali, ad altro titolare del trattamento senza impedimenti, nei casi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati e si basi sul Suo consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto di cui è parte.

f) *Diritto di opposizione dell'interessato.*

Nella Sua qualità di interessato, ha altresì il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento di Suoi dati personali che sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento o per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare del trattamento o di terzi. In questo caso, il Titolare del trattamento si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti che prevalgono sui suoi interessi, diritti o libertà oppure che sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

g) *Modalità di esercizio dei diritti e diritto di reclamo all'Autorità Garante.*

Potrà esercitare i diritti meglio sopra specificati ai punti f) e g), mediante richiesta al titolare del trattamento AGRIPAT Società Agricola Cooperativa, con sede legale in Villanova di Castenaso (BO), cap. 40055, Via Tosarelli n. 155, a mezzo lettera raccomandata a.r. o via e-mail all'indirizzo privacy@agripat.it. Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali violi la normativa in materia di protezione dei dati personali, potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali dello Stato in cui risiede abitualmente, in cui lavora o in cui si è verificata la presunta violazione. Il Titolare del trattamento dei dati

CEDENTE (AZIENDA AGRICOLA): Ragione sociale, domicilio o residenza, Partita IVA RUOP N. IT-08-2747/_____	**DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)** **(D.P.R. 472 DEL 14-08-96)** **e** **DISTINTA QUALITATIVA VARIETALE** CONTRATTO QUADRO PER LA CESSIONE DELLE PATATE DA CONSUMO FRESCO
CESSIONARIO: Ragione sociale, domicilio o residenza **AGRIPAT Soc. Agr. Coop.** Via Tosarelli 155 – 40055 Villanova di Castenaso (BO) P.IVA e C.F. 04211160371 Telefono 051/782170 – Fax 051/782356	**TRASPORTO EFFETTUATO A MEZZO:** ☐VETTORE ☐CEDENTE ☐CESSIONARIO ☐DESTINATARIO FINALE DEL BENE DITTA _____ FIRMA_____ D.d.T. N._____ DEL_____
LUOGO DI DESTINAZIONE _____ _____ IN CONTO ALLA DITTA DEPOSITARIA / ACQUIRENTE DI AGRIPAT _____	CAUSALE DEL TRASPORTO: **CONFERIMENTO AD AGRIPAT** MODALITA' DI INVIO AL DESTINATARIO: ☐VENDITA ☐CONTO DEPOSITO (documento emesso in conformità D.M. 15/11/75 G.U. 310 del 24/11/75)

DESCRIZIONE DELLA MERCE ORIGINE: ☐ **EMILIA-ROMAGNA** - ☐ **ITALIA** ☐ **OQAS**

COMPILARE DA PARTE DELL'AZIENDA AGRICOLA

	VARIETA'	N. BINS	TIPO BINS	PESO LORDO PARTENZA (KG)	NOTE / APPEZZAMENTO
A					
B					

PESO LORDO RISCONTRATO ALL'ARRIVO KG

	VARIETA'	Tipologia (*)	BINS			PESO LORDO ARRIVO (PRODOTTO + LEGNO) KG	TARA IMBALLI (LEGNO) KG	TARA D'USO 2% (KG)	PESO NETTO ARRIVO KG
			N°	TIPO	PESO				
A									
B									

RISULTATI DELLA CAMPIONATURA

CATEGORIA DEL PRODOTTO	VARIETA' A					VARIETA' B			
	PESO KG	%	€/KG	COD.INT.		PESO KG	%	€/KG	COD.INT.
PRIMA CAL. 45/75 mm									
FUORI CALIBRO – 45 mm (TONDELLO) consegnato in partita									
FUORI CALIBRO – 45 mm (TONDELLO) consegnato separato e pulito									
FUORI CALIBRO + 75 mm (FIORONE)									
PRODOTTO NON IDONEO									
PARTITA NOMINALE									
TOTALE DELLE VOCI **(PESO NETTO ARRIVO)**		**100 %**					**100 %**		

INCARICATO DEL TRASPORTO	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRMA DEL DEPOSITARIO/ACQUIRENTE DI AGRIPAT PER ACCETTAZIONE
	___/___/___ - ___|___ FIRMA DEL CONDUCENTE	

ANNOTAZIONI E VARIAZIONI:

(*) LEGENDA PER TIPOLOGIA DEL PRODOTTO: **GGN**	**QC/QN**(*)	**QCG/QNG=** QC/QN(*) GLOBALGAP	(*)**QN** inteso **SQNPI**
	S= SELENELLA		**D=** DOP | **DG=** DOP GLOBALGAP
	SG= SELENELLA GLOBALGAP		**C=** CONVENZIONALE

COPIA PER L'**ACQUIRENTE/DEPOSITARIO**

Sono parte integrante del presente accordo le norme generali e la gestione del post raccolta del disciplinare di produzione integrata riferito alle patate reperibile sul sito ufficiale della Regione Emilia-Romagna, Assessorato Agricoltura

al seguente indirizzo Internet:

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/temi/bio-agro-climambiente/agricoltura-integrata/disciplinari-produzione-integrata-vegetale/Collezione-dpi/dpi_2023/disciplinari-di-produzione-integrata

Regione Emilia-Romagna
Assessorato Agricoltura

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA

NORME GENERALI

RegioneEmilia-Romagna
Assessorato Agricoltura

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA

ORTICOLE
(prodotto fresco)

FASE DI POST RACCOLTA

ALLEGATO 7

Documento fotografico per valutazione e classificazione delle patate.

CONTRATTO QUADRO PER LA CESSIONE DELLE PATATE DA CONSUMO FRESCO CAMPAGNA 2023/2026

SENZA categoria SECONDA e relativi danni riclassificati

Guida fotografica di ausilio agli addetti al campionamento per la definizione esatta delle categorie di classificazione delle patate consegnate a norma del contratto quadro per la cessione delle patate da consumo fresco campagna 2023 /2026

Standard qualitativi delle patate da conservazione definiti tra i firmatari del contratto quadro regionale

1

ALLEGATO 8

CALENDARIO SCADENZE

COSA	CHI comunica	A CHI	Entro il	Da comunicare ai firmatari entro il
Ettari suddivisi per firmatario (Art. 4)	OP/COOPERATIVE tutte	AGRIPAT	30 aprile	31 maggio.
Quantità lorde complessive ritirate in conto deposito con le percentuali di prima categoria suddivisi per firmatario	OP/COOPERATIVE tutte e Agripat dai propri dati di conferimento	AGRIPAT	30 SETTEMBRE	30 SETTEMBRE, comunque, prima della definizione per prezzo di riferimento di conto deposito.
Vendite e Giacenze complessive di magazzino suddivise per firmatario	Tutti i firmatari	AGRIPAT /CEPA	Ogni fine mese da luglio a maggio	Prima seduta di borsa patate del mese successivo

Schema di sottoscrizione DEL CONTRATTO QUADRO con annessa delega all'associazione di categoria (se presente)

CONTRATTO QUADRO PER LA CESSIONE DELLE PATATE DA CONSUMO FRESCO PER le campagne 2023/2024- 2024/2025 – 2025/2026

PER LE COOPERATIVE AGRICOLE / SEZIONI OP

AGRIPAT Soc. Agr. Coop.	Il Presidente	
PATFRUT Soc. Coop. Agr.	Il Presidente	
APOFRUIT ITALIA Soc. Coop. Agr.	Il Presidente	
C.I.C.O.	Il Presidente	

PER LE ORGANIZZAZIONI DI IMPRESE DI TRASFORMAZIONE, DISTRIBUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE	
FRUITIMPRESE Il Delegato	

PER LE DITTE ACQUIRENTI FIRMATARIE DEL CONTRATTO QUADRO che con la presente delegano l'Associazione di categoria FRUITIMPRESE

DITTA	nominativo	firma
Fuitem & Orsini Fruttaexport s.r.l.	RAFFAELLA FUITEM	
Ortofrutticola Parma s.r.l.	MAURO PARMA	
Romagnoli Fratelli S.p.A.	GIULIO ROMAGNOLI	
Pizzoli S.p.A.	NICOLA PIZZOLI	
Marmocchi Angiolino s.r.l.	DAVIDE MARMOCCHI	
Baschieri Rino s.r.l.	DANNY BASCHIERI	
Leonesi s.r.l.	FABIO FANTINI	

DITTE NON ADERENTI AD ALCUNA ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA IMPEGNATE AL RISPETTO DEL CONTRATTO QUADRO		
DITTA	**nominativo**	**firma**
Orsini Ercole s.r.l.		

CONTRATTO QUADRO PER LA CESSIONE DELLE PATATE DA CONSUMO FRESCO PER le campagne 2023/2024- 2024/2025 – 2025/2026

PREMESSA

In riferimento all'art. 4 bis del contratto quadro per la cessione di patate da consumo fresco viene costituito il Comitato Tecnico Agronomico CTA a supporto delle attività relative al comparto specificatamente per gli aspetti agronomico produttivi e ambientali sia per le fasi di pre e post raccolta del prodotto.

COMPOSIZIONE E DURATA

Il CTA è composto da tecnici che operano nel settore patate che sono designati dai firmatari il contratto quadro.

Ne fanno inoltre parte i tecnici del consorzio patata italiana di Qualità e del Consorzio di Tutela Patata di Bologna DOP.

Il CTA nominerà un coordinatore nell'ambito dei tecnici che compongono il comitato stesso. Il Comitato, così composto, resta in carica per tutta la durata di validità del CQ e pertanto fino al suo rinnovo.

Dovrà far parte del CTA anche un rappresentante dell'Assessorato Agricoltura della Regione Emilia-Romagna appositamente designato.

COMPITI

Il lavoro del CTA è rivolto a tutte le aziende agricole associate alle OP e alle cooperative firmatarie il presente Contratto Quadro.

Il CTA si riunirà su convocazione del coordinatore, il quale, di volta in volta, indicherà anche gli argomenti da trattare.

Il CTA si riunirà anche su richiesta della Commissione Paritetica del Contratto Quadro per specifici argomenti rispetto ai quali potrà essere richiesto un approfondimento.

I compiti del CTA sono relativi all'elaborazione di indirizzi volti ad orientare le tecniche di coltivazione della patata, liste varietali raccomandate, le metodologie di raccolta e conservazione al fine di un miglioramento qualitativo del prodotto e dell'incremento della sostenibilità ambientale, economica e sociale. Sarà inoltre perseguito lo sviluppo di attività di ricerca e sperimentazione e quant'altro i firmatari il contratto quadro riterranno opportuno.

Il CTA svolge anche un ruolo di raccordo con il Servizio Fitosanitario Regionale per le tematiche che sarà necessario affrontare con il RI.NOVA, di cui l'OP è socia e con gli Istituti scientifici di ricerca. Sarà anche compito del CTA la messa a punto di specifici modelli di coltivazione e l'informazione ai produttori rispetto all'applicazione dei disciplinari di produzione quali QC e DOP. Sarà cura CTA definire le metodologie più opportune per il prelievo dei campioni del prodotto al fine di una sua più corretta classificazione.

SCHEMA 2023 DA RIDEFINIRE DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO QUADRO

Accordo per il RINVIO ALLA CONTRATTAZIONE FRA LE PARTI tra i firmatari il CONTRATTO QUADRO PER LA CESSIONE DELLE PATATE DA CONSUMO FRESCO.

Premesso che
fra le parti è stato firmato il contratto quadro per la cessione delle patate da consumo fresco,

in ottemperanza dell'art 9 bis

Le parti individuano in euro **0,25** €/kg il prezzo minimo garantito per la liquidazione finale del prodotto in conto deposito qualora il prezzo di riferimento del prodotto in conto deposto di cui all'art. 8 comma b) del Contratto Quadro di cui sopra sia inferiore a euro 0,25 €/kg. Tale prezzo si applicherà su 30 tonnellate/ha di prodotto di prima ctg. per ciascun produttore e calcolato sulla base dei dati riportati nella denuncia di produzione validata dall'OP.

Le parti convengono inoltre che, a partire dalla stagione 2022, la Commissione Paritetica indicherà i prezzi, per il prodotto in conto deposito, dei raccolti aventi la certificazione Global G.A.P. Grasp. La Commissione Paritetica continuerà ad indicare anche i prezzi per le produzioni non certificate Global G.A.P. Grasp; tali prezzi, in applicazione dei criteri stabiliti dall'Art. 8 del contratto quadro, saranno comunque inferiori a quelli indicati per le produzioni certificate. Le produzioni non certificate continueranno comunque a godere totalmente delle garanzie previste dal Contratto Quadro.

PER LE COOPERATIVE AGRICOLE / SEZIONI OP

AGRIPAT Soc. Agr. Coop.	Il Presidente	
PATFRUT Soc. Coop. Agr.	Il Presidente	
APOFRUIT ITALIA Soc. Coop. Agr.	Il Presidente	
C.I.C.O.	Il Presidente	

PER LE ORGANIZZAZIONI DI IMPRESE DI TRASFORMAZIONE, DISTRIBUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE	
FRUITIMPRESE Il Delegato	

PER LE DITTE ACQUIRENTI FIRMATARIE DEL CONTRATTO QUADRO che con la presente delegano l'Associazione di categoria FRUITIMPRESE

DITTA	nominativo	firma
Fuitem & Orsini Fruttaexport s.r.l.	RAFFAELLA FUITEM	
Ortofrutticola Parma s.r.l.	MAURO PARMA	
Romagnoli Fratelli S.p.A.	GIULIA ROMAGNOLI	
Pizzoli S.p.A.	NICOLA PIZZOLI	
Marmocchi Angiolino s.r.l.	DAVIDE MARMOCCHI	
Baschieri Rino s.r.l.	DANNY BASCHIERI	
Leonesi s.r.l.	FABIO FANTINI	

DITTE NON ADERENTI AD ALCUNA ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA IMPEGNATE AL RISPETTO DEL CONTRATTO QUADRO		
DITTA	**nominativo**	**firma**
Orsini Ercole s.r.l.		